



ORDINANZA N. 4

IL COMMISSARIO DELL'AUTORITA' PORTUALE

- Visto il D.M. n. 17 in data 19/01/2011 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha proceduto alla nomina del Commissario dell'Autorità Portuale di Livorno;
- Preso atto che ai sensi dell'art. 1, 2° comma, del suddetto Decreto il Commissario esercita i poteri e le attribuzioni conferiti dalla Legge 84/1994 e successive modifiche e integrazioni al Presidente;
- Vista la lettera del 18 marzo 2011 con la quale il Comitato Organizzatore del 28° Trofeo Accademia Navale e Città di Livorno ha rappresentato, l'esigenza di iniziare l'installazione delle strutture espositive nell'ambito del Porto Mediceo.
- Visto il Decreto Legislativo n. 285/92, "Nuovo Codice della Strada", e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92, "Regolamento di esecuzione e di attuazione" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Regio Decreto n. 327 del 30 marzo 1942, "Codice della Navigazione" e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 15 febbraio 1952, "Regolamento per l'esecuzione" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista l'Ordinanza n. 2 del 27 gennaio 1999 dell'Autorità Portuale di Livorno;
- VISTO l'art. 6, comma 1, lett. a), della L. 84 del 28 gennaio 1994;
- Considerata la necessità di emanare disposizioni atte a consentire l'esecuzione dei lavori di installazione delle succitate strutture espositive garantendo la sicurezza pubblica e della circolazione stradale;

ORDINA

Porto Mediceo – Aree riservate al "Villaggio della Vela":

Art.1 Dalla data odierna fino alle ore 24:00 del 23 aprile 2011, nell'area compresa tra il lato nord della calata Elba, la via del Molo Mediceo ed il ponte Capitaneria è interdetta la circolazione ed è vietata la sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, fatta eccezione per quelli impiegati nelle operazioni di montaggio delle strutture espositive, di emergenza, di servizio, provvisti di apposito contrassegno e autorizzati dalla Capitaneria di Porto.

Art.2 Dalla data odierna fino alle ore 24:00 del 23 aprile 2011, l'area di 300 m² circa del tratto di marciapiede lato nord compreso tra p.za dell'Arsenale e l'ingresso della Biglietteria Toremar è riservata al Comitato Organizzatore.

Accesso al Porto Mediceo:

Art.3 Dalle ore 00:00 del giorno 7 aprile alle ore 24:00 del giorno 17 aprile p.v. è istituito un punto di controllo in corrispondenza dell'ingresso del Porto Mediceo (p.za dell'Arsenale) ed è



vietato l'accesso a tutti i veicoli, fatta eccezione per quelli: di emergenza, di servizio, provvisti di apposito contrassegno rilasciato dal Comitato Organizzatore e autorizzati dalla Capitaneria di Porto e dalla Autorità Portuale.

Regolamentazione sosta al Porto Mediceo:

Art.4 Dalle ore 00:00 del giorno 7 aprile alle ore 24:00 del giorno 17 aprile p.v. è consentita la sosta riservata ai veicoli e carrelli muniti dei seguenti contrassegni rilasciati dal Comitato Organizzatore:

- in via del Molo Mediceo, lato mura Medicee nel tratto compreso tra il civico 23 ed il ponte girevole andana delle Ancore contrassegno azzurro;
- alla calata Elba contrassegno azzurro;
- all'andana delle Ancore lato mura Medicee nel tratto compreso tra il ponte girevole ed il civico 30 contrassegno azzurro;
- in via del Molo Mediceo nel tratto compreso tra il civico 38 ed il civico 44 contrassegno verde;
- in via del Molo Mediceo nel tratto compreso tra il civico 46 ed il civico 51 contrassegno verde;
- alla Spianata del Molo Mediceo contrassegno verde.

Art.5 È fatto obbligo al Comitato Organizzatore di provvedere alla delimitazione delle aree indicate agli artt. 1,2 e 4 con apposizione di idonea segnaletica.

Art.6 È disposta, nei giorni indicati all'art. 4, la rimozione forzata per tutti i veicoli ed i carrelli in sosta all'interno del Porto Mediceo non provvisti di contrassegno o in sosta in aree con contrassegno diverso da quello rilasciato.

Regolamentazione transito veicoli al Porto Mediceo:

Art.7 A tutti i veicoli muniti di contrassegno bianco è consentito il solo transito.

Art.8 A tutti i veicoli muniti di contrassegno arancione è consentita la sosta solo per le operazioni di scarico e/o carico.

Art.9 È disposto il ritiro immediato dei contrassegni di accesso e per la sosta da parte del personale autorizzato dal Comitato Organizzatore per chi non osserva la presente ordinanza.

Art.10 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

IL COMMISSARIO
(Avv. Giuliano GALLANTI)

Livorno 24 MAR. 2011

Visto:

Dir. S.C.A.

Seg. Gen.